

TRS

TERRE E ROCCE DA SCAVO

PRODUZIONE E MODALITÀ DI RIUTILIZZO

REGIME GENERALE

- SONO SOGGETTE AL REGIME GENERALE DEI RIFIUTI DI CUI *ART. 183 (DEFINIZIONI) COMMA 1 LETT. A*
- CHE RINVIA A “SALVO ULTERIORI DEFINIZIONI CONTENUTE NELLE DISPOSIZIONI SPECIALI”

REGIME SPECIALE

- SONO CLASSIFICATE COME RIFIUTO SPECIALE
- LA LORO GESTIONE AVVIENE NEL RISPETTO:
 - DELLE MODALITA' DEL DEPOSITO TEMPORANEO (*ART. 183 DEFINIZIONI COMMA 1 LETTERA M*)

REGIME SPECIALE

ATTRAVERSO:

- L'AVVIO AL RECEPERO O SMALTIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI AI SENSI DI:
- **ART 208 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti**
- **ART 210 Autorizzazioni in ipotesi particolari**

RECENTI MODIFICHE

Articolo 185 **Limiti al campo di**
applicazione

Articolo 186 **Terre e rocce da scavo**

- Permettono la gestione di terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti in presenza di **ben precise e particolari condizioni.**

DAL 29 GENNAIO 2009

le terre e rocce da scavo **riutilizzate in situ**
escono dal campo di applicazione del TUA

ovverosia

dalla gestione quali rifiuto e/o sottoprodotto.

ALL'ART. 185 LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE C. 1 È AGGIUNTA, LA LETT. C-BIS)

- viene sottratto al campo di applicazione della normativa sui rifiuti ***“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell'attività di costruzione, (non demolizione) ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”.***

LE CONDIZIONI OBBLIGATORIE E CONTESTUALI

- per cui è possibile la gestione delle terre e rocce da scavo,
 - al di fuori dal regime dei rifiuti
 - al di fuori dal regime del “riutilizzo in situ”
sono quelle dettate :
- dall’art. 183 comma 1 lett. p) ***definizione di sottoprodotto*** –
- dall’art. 186 comma 1 ***Terre e rocce da scavo***

ESSE SONO

- non sono contaminati. (l'unico riferimento legislativo relativo alla contaminazione/ non contaminazione del suolo e del sottosuolo risiede nell'allegato 5, tabella 1, parte IV,);
- sono escavati nel corso dell'attività di costruzione (non di demolizione);
- si abbia la "certezza" in ordine al loro utilizzo ai fini costruttivi;
- sono impiegati "allo stato naturale". (significa che il suolo e il materiale scavati devono essere impiegati "tal quali", cioè senza alcun trattamento);
- sono impiegati nello stesso sito in cui sono stati scavati.

LA PROVA DEI SUDDETTI REQUISITI/ELEMENTI

AL FINE DELLO SVINCOLO DAL REGIME DEI
RIFIUTI: L'INTERESSATO DEVE DOTARSI DELLA
CD. "PROVA NEGATIVA"

CIOE' DOCUMENTARE

il rispetto delle norme ALL'AMMINISTRAZIONE
COMPETENTE (ART. 186 COMMA 2 E 3) che
autorizza lo scavo attraverso i progetti di VIA,
AIA, PDC, DIA

RIUTILIZZO COME SOTTOPRODOTTI

PER

**REINTERRI – RIEMPIMENTI - MODELLAZIONI -
RILEVATI**

**purché siano soddisfatte le condizioni nelle
lettere da a) a g) del c. 1 art. 186**

NEI CICLI INDUSTRIALI

**in sostituzione dei materiali di cava purché
siano rispettate le condizioni fissate dall'art.
183, comma 1, lett. p)**

NUOVI RIUTILIZZI

Con modifica all'art. 186 del Codice Ambientale sono stati aggiunti i commi **7-bis** e **7-ter**, (dal 2 marzo 2009) in merito alla possibilità di riutilizzo delle TRS, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali,

1. in interventi di miglioramento ambientale
2. di siti anche non degradati
3. la possibilità di equiparare alla disciplina dettata per le TRS i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre,
4. i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali.

GARANZIE SUL NUOVO RIUTILIZZO

Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

AMBITO DEL RIUTILIZZO

- Il riutilizzo del materiale, quale sottoprodotto, avviene quindi in un ambito diverso da quello di produzione ed il processo di produzione e di riutilizzo non debbono necessariamente essere contemporanei.
- Nel caso di utilizzo non contestuale alla produzione, devono essere definite le caratteristiche del sito di deposito ai fini della tutela ambientale; deposito che non può protrarsi per più di un anno, nel caso di riutilizzo in sito differente, ovvero tre anni nel caso di riutilizzo nel medesimo sito.
- La richiesta del parere ARPA non è più obbligatoria.

TEMPI DELLO SVINCOLO

Lo svincolo dal regime dei rifiuti TRS avviene contestualmente al rilascio del PdC ovvero alla perfezionamento della DIA ovvero **anche in tempi successivi** al perfezionamento delle pratiche edilizie contestualmente alla presentazione di idonea dichiarazione del direttore dei lavori attestante che non abbiano ancora avuto inizio le operazioni di sbancamento (nel caso di deposito già avvenuto della dichiarazione di inizio dei lavori).

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno del procedimento di autorizzazione dell'intervento edilizio, in cui vi sarà a seguito di attività di sbancamento, la produzione di terre e rocce da scavo, deve essere ricompresa la documentazione di seguito indicata, a seconda del regime entro cui si intende finalizzare il riutilizzo di tale materiale.

RIUTILIZZO IN SITU (ART. 185 COMMA 1 LETT. C-BIS D.LGS. N. 152/2006)

Se direttamente in situ (medesimo intervento edilizio, medesima area di cantiere), nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 185 comma 1 lett. c-bis è necessario integrare la documentazione allegata alla pratica edilizia con idonea **dichiarazione del direttore dei lavori ovvero di tecnico competente** in merito alla *"non contaminazione del suolo e di altro materiale allo stato naturale scavato"* che si intende riutilizzare.

RIUTILIZZO QUALE SOTTOPRODOTTO

(art. 183 comma 1 lett. p e art. 186 comma 1 d.lgs. n. 512/2006)

- Se si intenda riutilizzare il materiale in altro sito, nel rispetto delle condizioni dell'art. 183 comma 1 lett. p e dall'art. 186 comma 1 è necessario integrare la documentazione allegata alla pratica edilizia con:
 - **Domanda di richiesta di svincolo** (modulistica predisposta)
 - **Copia autorizzazioni edilizie** (PdC o DIA) del sito di riutilizzo
 - **Relazione tecnica** a firma di tecnico abilitato (geologo, chimico, agronomo, forestale o ingegnere ambientale) attestanti la sussistenza dei requisiti indicati all'art. 186 c.1
 - **Referti analitici** a supporto della relazione di cui al punto precedente (caratteristiche qualitative in relazione sia al sito di produzione sia al sito di riutilizzo – verde/residenziale, industriale, agricolo), effettuati presso laboratori accreditati

DOCUMENTAZIONE RIUTILIZZO SOTTOPRODOTTO

- può essere presentata, in integrazione alla pratica edilizia anche successivamente al perfezionamento della DIA ovvero al rilascio del PdC ovvero, successivamente al deposito della dichiarazione di inizio dei lavori contestualmente ad una dichiarazione del direttore dei lavori attestante che non abbiano ancora avuto inizio le operazioni di sbancamento
- Con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dimostrare l'effettivo riutilizzo delle TRS svincolate dal regime dei rifiuti, come da progetto presentato.

Gestione come rifiuto (art. 183 comma 1 lett. a d. lgs. n. 152/2006)

- il materiale di scavo o parte di questo deve essere classificato mediante analisi chimiche ad hoc
- le terre da scavo sono rifiuto speciale non pericoloso (**codice CER 170504**), sono ammissibili in discariche di inerti e/o in impianti di recupero autorizzati.
- Con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dimostrare allegando copia dei formulari, l'avvio a recupero o a smaltimento delle TRS quali rifiuti.

FORMULARIO

- L'art. 193, c.2, stabilisce che "Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni."

ORDINE DI COMPETENZA DELLE COPIE

- la copia che rimane in mano al produttore è la prima, per il semplice motivo che è questa la copia sulla quale costui ha apposto la propria firma assumendosi la responsabilità della veridicità di tutto quanto indicato nel formulario.
- il produttore è responsabile in concorso con trasportatore e destinatario
- mentre le altre 3 (quelle a ricalco) accompagnano il carico.

RISPETTO ALLA DATA DI EMISSIONE PUÒ ESSERE UTILIZZATO FINCHÉ RISPECCHIA LA REALTÀ DEL TRASPORTO

“La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce ‘data/...inizio trasporto’ di cui al punto 10 del formulario. Quest’ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto.”.

Quindi non è necessario che la data di emissione (cioè di compilazione) corrisponda alla effettiva data di utilizzo del formulario, vale a dire di inizio del trasporto.

formulario serve per accompagnare il trasporto fino a quando i dati ivi riportati non cambiano, continuando, dunque, a rispecchiare la realtà del trasporto medesimo (che è poi la principale funzione del formulario ai fini della tracciabilità del rifiuto trasportato).

va conservato per cinque anni (al pari del registro)

- L'articolo 190, comma 3, stabilisce che

“I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione”.

SEGUE

- L'articolo 193, comma 2, seconda parte, stabilisce che "Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni."
- L'articolo 258, comma 5, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 270 a euro 1.550 a carico di chi non provvede alla conservazione nei termini sopra indicati del registro e del formulario.